



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2052

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Nuovi criteri inerenti l'incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 14bis della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n.20 (legge provinciale sull'energia). Disposizioni sull'efficacia delle deliberazioni della Giunta provinciale n.846 di data 20 maggio 2016 e ss.mm..

Il giorno **13 Dicembre 2024** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'11 giugno 2021, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 952, ha approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030. Per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030, prendendo a riferimento l'anno 1990, obiettivo Peap 2021-2030, risulta necessario un taglio dei consumi del patrimonio edilizio residenziale di un terzo, come inserito nella prima linea strategica della politica energetica provinciale, corrispondente ad un costo di investimento di circa 8 miliardi di euro. Dalle simulazioni effettuate urge un taglio dei consumi su circa 50.000 edifici entro il 2030.

Con Deliberazione n. 1394 del 05 Agosto 2022 sono state introdotte modifiche ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm., recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", le cui principali novità consistono nell'innalzamento della quota richiesta per la copertura del fabbisogno tramite energia da fonti rinnovabili e dell'innalzamento della classe minima a B+ per interventi ricadenti nell'allegato A.

La Direttiva europea sulla Performance Energetica degli Edifici (EPBD Recast), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 08/05/2024, individua un taglio relativo al parco edilizio residenziale di almeno il 16% entro il 2030, del 20-22% entro il 2035 e a seguire una riduzione con un tasso che porti al 2050 il parco edilizio a zero emissioni.

Nell'ambito delle misure fiscali, il DDL Bilancio 2025 prevede una riduzione delle detrazioni fiscali relative al Superbonus al 65% per il 2025. L'Ecobonus sarà ridotto al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili a partire dal 2025, mentre il Bonus Casa resterà al 50% solo per le abitazioni principali, scendendo al 36% per le seconde case.

Nell'ambito delle misure di incentivazione per interventi di efficientamento energetico, si fa inoltre presente che la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha inserito l'articolo 14 bis nella Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) dove il comma 3 prevede, in particolare, che la Provincia possa:

- assumere l'onere degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini;
- concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto agli interventi quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie.

Alla luce di quanto sopra espresso, il presente provvedimento propone la cessazione dell'efficacia delle misure contenute nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016, n.1640 del 23/09/2016, n.1013 del 23/06/2017, n.902 del 25/05/2018, n.143 del 07/02/2020, n.1257 del 21/08/2020, del 1709 del 30/10/2020, n. 190 del 21/02/2021 e ss.mm.

In via transitoria ed in sede di prima applicazione, la cessazione di efficacia delle misure di cui sopra non opera immediatamente per quelle istanze per le quali:

- le domande per le agevolazioni a valere sulla scheda A+B siano presentate entro e non oltre

il 31 marzo 2025, mediante piattaforma informatica, relativamente a spese sostenute e pagate entro il giorno antecedente la presentazione della domanda.

Simultaneamente, si propone di delineare una rinnovata disciplina attuativa, che veda nell'incentivo provinciale una leva che possa permettere ai condomini che non hanno beneficiato delle misure del Superbonus di poter riqualificare i propri immobili e concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione del settore civile.

La Provincia autonoma di Trento, per il tramite dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE), ha partecipato al progetto europeo Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan (EeMMiP). Il progetto si poneva l'obiettivo di testare il prodotto dei mutui per l'efficienza energetica (EEM-Energy Efficiency Mortgage) strutturando un mercato integrato a livello mondiale, un modello per i mercati emergenti e uno per quelli già consolidati.

A conclusione dell'esperienza, il dialogo sul tema all'interno del territorio provinciale è proseguito instancabilmente per tutto il 2023 ed il 2024, mantenendo il coinvolgimento all'interno dell'Energy Efficiency Mortgage Initiative.

Con nota del 4 luglio 2023, prot. n. 518213, il Direttore Generale della Provincia autonoma di Trento ha autorizzato una collaborazione con Cassa del Trentino a supporto del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, per i profili economico-finanziari dell'iniziativa provinciale.

Nel merito, nel secondo semestre del 2023 l'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia ha affidato una consulenza a KPMG volta a individuare quali aspetti della finanza sostenibile avranno ricadute dirette sull'ecosistema dell'edilizia: a partire dal cittadino per arrivare alle banche, passando per i progettisti, le aziende artigiane e le imprese edili. Molte infatti sono le iniziative, normative e non, che stanno delineando le regole per i prossimi anni: il Regolamento della Tassonomia, suoi decreti ed atti delegati, i mutui verdi, il Regolamento sulle cartolarizzazioni, i Green bond, i criteri ESG, il Green Asset Ratio, il Mortgage Credit Directive, il Mortgage Portfolio standards.

Sempre tra la fine del 2023 ed il primo semestre 2024, l'Agenzia per le Risorse idriche e l'Energia si è avvalsa di SWG per svolgere un'indagine statistica sulla propensione dei cittadini, dei tecnici progettisti e delle imprese del settore delle costruzioni alla riqualificazione energetica degli edifici residenziali, nella quale emerge il ruolo significativo del supporto economico-finanziario alle iniziative private.

A fronte di quanto sopra delineato e visto il quadro economico-finanziario, si ritiene pertanto utile concentrare le risorse provinciali verso un incentivo in conto interesse a parziale copertura degli interessi attualizzati a tasso fisso, da pagare anticipatamente, maturati a seguito di una sottoscrizione di un mutuo chirografario di durata decennale, avente ad oggetto il finanziamento di lavori di efficientamento energetico in condomini che riducano il loro indice di prestazione energetica non rinnovabile globale almeno del 40%.

Il mutuo dovrà essere contratto con una delle banche convenzionate ai sensi dell'Allegato 2.

Inoltre è prevista una maggiorazione del contributo nel caso in cui si raggiunga una copertura dei

consumi con energia proveniente da fonti rinnovabili maggiore rispetto a quella prevista dall'Allegato A del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, o in alternativa si diminuiscano i consumi rispetto alla condizione ante intervento di almeno il 50%; oppure si soddisfino i criteri della Tassonomia Green (Regolamento UE 2020/852) e suo Atto Delegato sul Clima (Regolamento Delegato UE 2021/2139).

A tal riguardo, si è svolta una consultazione preventiva dei soggetti rappresentati dal cosiddetto Tavolo Condomini, istituito con "Protocollo d'Intesa per promuovere la riduzione dei consumi energetici, l'incremento di produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, così come pratiche di costruzione sostenibile, nell'ambito del patrimonio edilizio privato residenziale, con l'obiettivo di perseguire una sempre più drastica riduzione dei gas climalteranti nonché, contestualmente, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'aria e un alto standard di salubrità e qualità ambientale, sicurezza statica e rispetto e tutela della qualità architettonica, urbanistica" approvato nella Delibera di Giunta Provinciale il 05 febbraio 2021, n.135, a cui aderiscono ordini professionali, istituti di credito e associazioni di categoria come Anaci e Confaico, per gli amministratori di condominio. Gli stakeholders hanno accolto positivamente l'apertura della nuova disciplina.

L'attività programmata nel presente provvedimento è coerente con l'area strategica 2 "Un sistema che salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse naturali assicurando l'equilibrio tra uomo natura" della Strategia provinciale della XVII Legislatura e del Documento di Economia e Finanza Provinciale (DEFP) 2025-2027 (documenti approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2024) e nello specifico rientra nell'obiettivo di medio-lungo periodo 2.5 "Incremento della produzione e dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, maggior efficienza energetica e riduzione degli impatti sul clima". Per il raggiungimento di questo obiettivo, si prevede nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Provinciale (NADEFP) 2025-2027 (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 di data 8 novembre 2024) di "Sostenere iniziative di riqualificazione energetica dei condomini" attraverso la concessione di incentivi.

Con il presente provvedimento si propone l'entrata in vigore dei presenti criteri dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento. L'acquisizione delle domande di contributo avverrà tramite piattaforma informatica, da attivare nel 2025. A partire dalla data di attivazione sarà possibile presentare le domande di agevolazione a valere sulla nuova disciplina approvata con il presente provvedimento.

L'incentivo sarà concesso e liquidato dal Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, individuata quale struttura provinciale competente alla gestione degli aiuti in parola, che si avvale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per gli aspetti amministrativi-contabili e dell'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia per l'istruttoria tecnica.

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff, ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- vista la deliberazione n. 6 del 2016;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- per le motivazioni illustrate in premessa;
- tenuto conto dei pareri degli organi di staff, segnatamente il Dipartimento Affari finanziari con nota prot. n. PAT/RFD317-06/12/2024-0920811, l'UMST Pianificazione Europa e PNRR nota prot. PAT/RFP335-06/12/2024-0920763, l'UMSE rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea nota prot. n. PAT/RFI029-10/12/2024-0929279;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, i nuovi criteri attuativi di cui all'articolo 14 bis, comma 5 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale - (allegato 1);
2. di approvare i contenuti essenziali delle convenzioni tra le banche e la Provincia autonoma di Trento di cui all'allegato 2 e il relativo modulo di adesione di cui all'allegato 3, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di stabilire che i nuovi criteri di cui al punto 1 si applicano dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che per l'anno 2025 i termini di apertura per la presentazione delle domande saranno successivi all'implementazione della Piattaforma Informatica per l'invio e gestione delle domande e gli stessi saranno resi noti nel sito istituzionale della Provincia e pertanto dalla predetta data, e comunque non oltre il 31.03.2025, non sarà più possibile presentare domanda di agevolazione sull'analoga disciplina attuativa della legge provinciale n. 20/2012 quale i Criteri e modalità per la concessione di aiuti approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 846 del 20 maggio 2016 e [ss.mm.](#).
5. di dare atto che il Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale è individuata quale struttura provinciale competente alla gestione dei nuovi criteri di cui ai punti precedenti e si avvale del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per gli aspetti amministrativi-contabili e dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia per l'istruttoria tecnica;
6. di disporre che le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016, n. 1640 del 23 settembre 2016, n. 1013 del 23 giugno 2017, n. 902 del 25 maggio 2018, n. 143 del 07 febbraio 2020, n. 1257 del 21 agosto 2020, del 1709 del 30 ottobre 2020, n. 190 del 21 febbraio 2021 e [ss.mm.](#) rimangono in vigore per le domande presentate entro la data del 31 marzo 2025 a valere sulle medesime disposizioni, come indicato al punto successivo;
7. di ammettere, in sede di prima applicazione, in deroga al punto 6, la presentazione delle domande per la scheda A+B contenute nell'allegato 1) della deliberazione n. 1257 di data 21 agosto 2020 e successive modificazioni, relative ad interventi per spese sostenute e pagate entro e non oltre il giorno antecedente la presentazione della domanda, che dovrà avvenire

mediante Piattaforma Informatica entro e non oltre il giorno 31 marzo 2025, secondo le modalità previste dalle disposizioni applicative della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1257/2020 e s.m.;

8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;
9. di demandare ad una successiva determinazione dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale l'approvazione della modulistica necessaria;
10. di dare atto che, in applicazione dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003 n.3, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020 n.76, il presente provvedimento non comporta l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), il quale sarà richiesto in sede di attivazione degli interventi;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

# **ALLEGATO 1**

**Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
“legge provinciale sull’energia”  
art. 14 bis**

## **DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

**INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI  
“RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIEGO DI  
FONTI RINNOVABILI”**



## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili di cui all'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come “legge provinciale”.

2. Ai fini di questo provvedimento si applicano le definizioni di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica, stabilite dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), e le altre definizioni stabilite dalle vigenti norme statali in materia di certificazione energetica e di prestazione energetica degli edifici.

3. Per condominio si intende quanto disciplinato dal codice civile italiano: l'art. 1117 c.c. stabilisce che sono parti comuni dell'edificio, se il contrario non risulta dal titolo, le scale, l'atrio, le facciate, il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, ecc., mentre l'art. 1118 c.c. stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. La legge 11 dicembre 2012 n. 220 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha riformato alcuni aspetti della materia adeguando la disciplina dell'istituto.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare dell'incentivazione, di cui alle presenti disposizioni, condomini siti nel territorio della Provincia di Trento, dotati di amministratore condominiale o, se sprovvisti, in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale, e realizzati a seguito del rilascio di un titolo edilizio anteriore all'entrata in vigore del D.lgs 19 agosto 2005, n.192. Il volume relativo alle unità immobiliari di categoria catastale “A” deve essere pari almeno al 50% del volume riscaldato complessivo dell'edificio interessato all'efficientamento energetico.

2. Nei casi nei quali l'amministratore condominiale non è dovuto ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, il referente condominiale deve essere individuato con scrittura privata sottoscritta all'unanimità dei proprietari delle unità immobiliari e dovrà necessariamente essere delegato a seguire l'iter amministrativo e le eventuali procedure necessarie per l'accensione di un mutuo.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, i condomini sono identificati con riferimento alla propria denominazione, codice fiscale e amministratore condominiale o, se sprovvisti in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale.

4. Possono inoltre beneficiare dell'incentivazione eventuali soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o ad altri soggetti proprietari di edifici. In tal caso le caratteristiche degli edifici di cui al comma 1 sono riferite all'insieme degli edifici stessi;

5. Sono escluse dalle presenti disposizioni le unità immobiliari di proprietà di imprese.

## **3. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

1. Le iniziative ammissibili sono quelle relative ad interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili, come definiti dalla diagnosi energetica fatta precedentemente all'atto della domanda, di cui si assume ad incentivo una percentuale degli oneri degli interessi attualizzati a tasso fisso da pagare anticipatamente derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo contratto dal condominio, per la quota parte esclusivamente riferibile ad unità immobiliari non di proprietà di imprese, con banca convenzionata con la Provincia autonoma di Trento, secondo l'Allegato 2.
2. L'importo del mutuo non può superare il costo complessivo dei lavori e della progettazione/assistenza tecnica - quest'ultima nel limite massimo di spesa ammissibile del 10% dei lavori. La durata del mutuo deve essere pari a 10 anni.
3. Le iniziative sono ammissibili solo se riguardano lavori realizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti. Detta condizione deve sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dell'agevolazione.

#### **4. SPESE AMMISSIBILI**

##### **4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Le iniziative sono ammissibili solo se riguardano interventi che permettono di raggiungere una riduzione di almeno il 40% dell'indice di prestazione energetica non rinnovabile globale dell'edificio (E<sub>pr,nren</sub>, in kWh/m<sup>2</sup> anno), calcolato sul volume riscaldato dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, secondo le modalità di valutazione A2 (standard) della UNI TS 11300-2, prospetto 2, nel comune di ubicazione dell'edificio, tenuto conto dei servizi effettivamente presenti nella situazione ante intervento.

1.1 Nel caso di riqualificazione di primo livello, le spese sono ammissibili solo se riguardano lavori che permettano di raggiungere almeno una classe energetica A.

1.2 Nel caso di classe energetica di partenza pari a G la riduzione minima dell'indice di prestazione energetica dovrà essere almeno del 50%.

2. Non sono ammissibili spese per un sistema di generazione che funzioni esclusivamente con fonti fossili, quali gas naturale, GPL, gasolio. Possono invece essere considerati ammissibili i sistemi ibridi, purché almeno una delle due fonti sia rinnovabile.

3. Le spese ammissibili possono riguardare anche parti private purché afferenti alle componenti opache e/o trasparenti dell'involucro e strettamente funzionali e contestuali ai lavori sulle parti comuni.

4. Gli importi di spesa sono comprensivi dell'IVA di legge.

5. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari quando le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tale soggetto e quietanzate.

6. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese relative ad iniziative realizzate fuori dal territorio della Provincia di Trento.

##### **4.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

1. Gli interventi che concorrono all'importo del mutuo sono:

a) interventi di efficientamento energetico previsti nella diagnosi energetica su parti comuni ed eventualmente su parti private;

b) ulteriori interventi purchè svolti contestualmente e strettamente funzionali ai lavori di cui al punto precedente. Tra questi possono essere inclusi lavori legati all'adattamento e alla mitigazione ai cambiamenti climatici quali nuovi dimensionamenti degli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche, la realizzazione di superfici drenanti nelle pertinenze, la realizzazione di tetti o facciate verdi, la tinteggiatura di superfici non oggetto di intervento per uniformità con quelle su cui sono stati effettuati i lavori.

Sono inclusi inoltre i lavori per la predisposizione di opere edili/collegamenti elettrici per l'allacciamento di colonnine di ricarica private per autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in ed e-bike e/o i lavori di installazione di sistemi di accumulo elettrici accoppiati a pannelli fotovoltaici.

Tali ulteriori interventi non possono superare un terzo dell'importo dei lavori previsti al punto a), anche in fase di erogazione del contributo;

c) Le spese tecniche e di assistenza tecnica, per un massimo del 10% dell'importo dei lavori, possono ricomprendere:

- Spese tecniche quali diagnosi energetica, progettazione intervento, direzione lavori, contabilità finale, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica dello stato di salute del condominio;
- oneri per lavori straordinari dell'amministratore;
- eventuali costi per assistenza nella stipula di un contratto Energy Performance Contract.

## **5. INCENTIVI**

### **5.1 MISURE DI CONTRIBUTO**

1. La spesa ammissibile a contributo corrisponde all'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso, da pagare anticipatamente, alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento, di un mutuo decennale. Al momento della presentazione della richiesta di contributo, la spesa ammissibile sarà presunta da preliminare di mutuo da contrarre con banca convenzionata.

Nel caso in cui il valore del mutuo contratto, corrispondente ai lavori, sia minore in fase di rendicontazione rispetto al momento della domanda, il contributo verrà rideterminato.

La misura di incentivazione è pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Alla predetta percentuale è aggiunta una maggiorazione del 15% nel caso in cui venga soddisfatta almeno una tra le seguenti condizioni:
  - 2.1. copertura dei consumi con energia proveniente da fonti rinnovabili: nel caso di riqualificazione di secondo livello e riqualificazione energetica, copertura da FER come da Allegato A del Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (65%); aumento di almeno il 10% nel caso di riqualificazione di primo livello, copertura da FER che supera i requisiti previsti dall'Allegato A del Decreto del presidente della provincia 13 luglio

- 2009, n. 11-13/Leg (65%);
- 2.2. riduzione dei consumi rispetto alla condizione ante intervento di almeno il 50%: nel caso di riqualificazione di secondo livello e riqualificazione energetica riduzione dei consumi rispetto alla condizione ante intervento di almeno il 50%; nel caso di riqualificazione di primo livello, raggiungimento della classe energetica A;
  - 2.3. soddisfacimento dei criteri della Tassonomia Green (Regolamento UE 2020/852) e suo Atto Delegato sul Clima (Regolamento Delegato UE 2021/2139).
3. Per gli edifici che ricadono nella classe G si ritiene già soddisfatto il criterio di cui al comma 2 e quindi la misura di contributo risulta del 90%.

## **5.2 LIMITE MINIMO E MASSIMO DI CONTRIBUZIONE:**

1. Il contributo massimo è pari a 100.000,00 euro.
2. Il contributo minimo è pari a 5.000,00 euro.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano sia in sede di concessione sia in sede di liquidazione del contributo.

## **5.3 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo è corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il contributo è liquidato al completamento dell'iniziativa (a fine lavori e avvenuti pagamenti), ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta al punto 8.2.

## **6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**

### **6.1 OBBLIGHI**

#### **6.1.1 Obblighi relativi al mutuo**

1. Il contratto di mutuo deve essere mantenuto per i 10 anni previsti.

#### **6.1.2 Divieto di cumulo**

1. I contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili relativamente alle medesime spese con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali. È tuttavia consentito il cumulo con altre agevolazioni provinciali, purché le spese agevolate siano distinte e non riferite agli stessi interventi. Resta sempre ammesso il cumulo con le detrazioni fiscali per lo stesso intervento.

2. Non sono ammissibili le domande presentate da condomini che in qualsivoglia forma usufruiscono della cessione del credito nei confronti di un soggetto terzo.

#### **6.1.3 Altri obblighi**

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dall'atto di concessione dell'agevolazione;

b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta dell'organismo istruttore.

3. Il soggetto richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara l'accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

## **6.2 DINIEGHI E REVOCHE**

1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

2. Il mancato rispetto della soglia minima di risparmio energetico di cui al comma 1 del punto 4.1 comporta il rigetto della domanda o la revoca della concessione.

3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi, ovvero il rigetto totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni allegare all'istanza o il mancato rispetto di altri obblighi, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di rigetto delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il mancato rispetto di quanto richiamato al paragrafo 6.1 comporta la revoca totale.

5. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme liquidate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

## **7. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE NONCHÉ TERMINI DI REALIZZAZIONE**

### **7.1. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata tramite piattaforma informatica al Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, che si avvale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per gli aspetti amministrativi-contabili e dell'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia per l'istruttoria tecnica.

2. Non è consentita la presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto sul medesimo condominio. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di

diniego o di revoca del contributo.

3. Non è consentita la presentazione di domande integrative delle spese previste nella domanda originaria.

## **7.2 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

1. Le domande devono essere presentate dal rappresentante del soggetto richiedente tramite piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, a pena di esclusione.

2. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione al Portale Informatico; la concessione delle agevolazioni avviene con determinazione del Dirigente competente in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria come indicati al punto 7 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

4. La struttura competente all'istruttoria predispone:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la verifica dell'ammissibilità della spesa;
- c) l'entità del contributo spettante.

5. Per la valutazione dell'ammissibilità si deve tenere conto dei limiti fissati dalle presenti disposizioni.

6. Le domande istruite positivamente per le quali non risulti possibile procedere alla concessione del relativo contributo per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo, compatibilmente con le disponibilità di risorse. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

7. I procedimenti amministrativi per la concessioni dei contributi si concludono nei termini di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda a Portale Informatico.

8. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 7 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora, successivamente alla comunicazione, si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

## **7.3. TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

1. Sono ammissibili a contributo l'importo attualizzato degli interessi sul mutuo sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Il contratto di mutuo dovrà essere stipulato entro la data di presentazione della rendicontazione e gli interessi pagati entro tale data

2. I lavori relativi alle iniziative agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere completati entro il giorno precedente la data di presentazione della domanda di liquidazione ed entro e non oltre 24 mesi dalla data della determinazione della concessione del contributo.

3. Per il rispetto dei termini di completamento dell'iniziativa agevolata si fa riferimento

alla data di dichiarazione fine lavori.

4. In relazione ai suddetti termini si applicano comunque le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni.

5. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta la revoca totale del contributo concesso, fatti salvi i casi di cui al comma 4.

6. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 5 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente documentata. In caso di riduzione della spesa, il contributo da erogare è proporzionalmente rideterminato.

## **7.4 PROCEDURE DI VIGILANZA**

1. L'attività di vigilanza è effettuata a campione sulla documentazione allegata alla domanda di concessione. Il campione è stabilito nella percentuale del 2% sul numero di domande presentate ogni 30 giorni dalla data di apertura della Piattaforma Informatica per l'Invio e gestione delle domande.

2. Successivamente all'erogazione del contributo, si procede alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, a campione nella percentuale annua del 2%.

## **8. DOCUMENTAZIONE**

### **8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande in regola con l'imposta di bollo sono presentate tramite piattaforma informatica e devono contenere i seguenti elementi:

- a. l'individuazione del soggetto richiedente;
- b. il possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione; qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese è necessario allegare una ripartizione millesimale (se disponibile) o una divisione pro quota dell'edificio, con evidenza di tali soggetti;
- c. l'identificazione dell'immobile oggetto di intervento, il codice fiscale e la denominazione del condominio;
- d. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, attestante di non avere presentato altre domande di incentivazione per le medesime spese oggetto della richiesta;
- e. la dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi.

2. Alle domande presentate va allegata la seguente documentazione:

- a. prospetto iniziale, redatto secondo il facsimile;
- b. estratto del verbale dell'assemblea condominiale che delibera il mandato all'amministratore di negoziare il mutuo con le banche convenzionate, con indicazione dell'importo massimo del mutuo da richiedere per finanziare gli interventi di efficientamento. Nel caso di condomini senza amministratore: scrittura privata, sottoscritta all'unanimità dai proprietari, che dà mandato al referente condominiale di negoziare il mutuo con le banche convenzionate, con indicazione dell'importo massimo del mutuo da richiedere per finanziare gli interventi di efficientamento. Per i condomini non soggetti all'obbligo dell'amministratore condominiale (art. 1129 del codice civile) alla domanda va allegata scrittura privata

sottoscritta da tutti i proprietari attestante l'individuazione del referente condominiale, delegato a seguire l'iter amministrativo per la domanda di incentivazione, per la realizzazione dell'iniziativa di efficientamento energetico e le eventuali procedure necessarie per l'accensione di un mutuo;

c. preventivo mutuo da contrarre con banca convenzionata indicante l'importo del mutuo, il tasso di interesse applicato e il piano di ammortamento elaborato a rata di capitale costante (cosiddetto piano di ammortamento all'italiana) calcolato su base annuale;

d. diagnosi energetica o della documentazione di progettazione, dalla quale si attesti la riduzione del consumo post intervento tramite attestato di prestazione energetica pre e post intervento.

## **8.2. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE**

1. La documentazione per la rendicontazione va presentata entro e non oltre 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione tramite Piattaforma Informatica comprensiva della richiesta di accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

2. Alle domande presentate per l'erogazione dei contributi va allegata la seguente documentazione:

- a. prospetto finale, redatto secondo il facsimile, con elenco e copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, intestati e pagati con bonifico bancario dal beneficiario del contributo;
- b. copia del contratto di mutuo con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi;
- c. asseverazione stato finale firmata dal tecnico, dalla quale si attesti la riduzione del consumo post intervento tramite attestato di prestazione energetica pre e post intervento;

3. In relazione alle eventuali premialità sul contributo previste dal punto 5.1, è necessario provvedere a allegare:

- d. con riferimento al punto 2.1, del punto 5.1, relazione tecnica AS BUILT firmata dal progettista di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19/08/2005, n.192 (ex legge 10), attestante la copertura dei consumi con energia proveniente da fonti rinnovabili;
- e. con riferimento al punto 2.3, del punto 5.1, documentazione relativa alla tassonomia Green:
  - i. dichiarazione firmata dal progettista che attesti il rispetto dei requisiti tassonomici in fase di realizzazione;  
o in alternativa:
  - ii. dichiarazione della banca che attesti che il mutuo è allineato alla tassonomia green.

## **8.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONTROLLO CAMPIONE**

1. Nel caso di controllo campione, ai sensi del punto 7.4, sarà inoltre richiesta l'esibizione di ogni documentazione utile fra cui, a mero titolo esemplificativo:

- a. relazione tecnica AS BUILT firmata dal progettista di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19/08/2005, n.192 (ex legge 10);
- b. fatture relative ai lavori eseguiti;



c. documentazione fotografica.

**CONVENZIONE**  
**PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI CONDOMINI SITUATI IN**  
**TRENTINO**  
**di cui alla DGP n. [●] del [●] 2024, attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012,**  
**TRA**  
**LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Cassa del Trentino S.p.A.**  
**E**  
**BANCHE ADERENTI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Con l'art. 14 bis della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012), introdotto con l'art. 71 della LP 9 marzo 2016, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ("PAT") ha introdotto alcune misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino.
2. Le misure di cui al primo comma comprendono anche un contributo in conto interessi a carico della PAT qualora il condominio intenda finanziare i lavori di riqualificazione energetica mediante contrazione di mutuo bancario; tale contributo è concesso al ricorrere delle condizioni e nei limiti della DGP n. [●] del [●] 2024 attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.
3. Al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni di intervento della PAT nella concessione dei contributi in conto interesse di cui al precedente comma, le banche interessate ad intervenire a sostegno dei condomini sono tenute a prendere atto ed accettare le condizioni di cui alla citata DGP n. [●]/2024, nonché a sottoscrivere la presente Convenzione ("**Banche aderenti**" o "**Banche**"). I contratti di mutuo concessi dalle Banche ai condomini per la riqualificazione energetica di cui al presente articolo, al fine di beneficiare del contributo in conto interesse concesso dalla PAT di cui al precedente comma, dovranno risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

**Art. 2 - Promozione degli strumenti a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini**

1. La Banca riconosce che lo strumento di incentivazione introdotto dalla PAT per la riqualificazione energetica dei condomini di cui al precedente art. 1 è meritevole di supporto e divulgazione; nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna, dunque, ad adottare ogni iniziativa utile ed ogni ragionevole sforzo per divulgare tramite i propri canali commerciali gli strumenti finanziari riservati ai condomini per i lavori di efficientamento energetico in Trentino.
2. La Banca potrà in essere ogni azione utile, compatibilmente con le proprie procedure, per rendere disponibili ed aggiornati termini, modalità e condizioni degli strumenti finanziari a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica dei condomini.

3. La PAT e Cassa del Trentino S.p.A. renderanno disponibili sui propri siti internet istituzionali l'elenco della Banche aderenti alla presente Convenzione.
4. Nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna a valutare la partecipazione alle spese di promozione dell'iniziativa a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini che la PAT attiverà ed a fronte di adeguata visibilità.

### **Art. 3 - Caratteristiche del contratto di mutuo del condominio**

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai condomini dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di efficientamento energetico e riportare le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati nei limiti della DGP n. [●]/2024 emanata in attuazione dell'art. 14 bis della L.P. n. 20/2012:
  - a. Durata - La durata del contratto sarà di 10 anni, con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano) calcolata su base annuale.
  - b. Tasso applicato - Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; tale tasso sarà determinato dall'accordo tra Banca e condominio. Il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono, quindi, applicabili ulteriori oneri per spese accessorie, di istruttoria e/o commissioni a qualsiasi titolo.
  - c. Tasso di attualizzazione, contributo PAT e CAP al contributo PAT - L'importo ammissibile a contributo corrisponde al massimo al 90% della somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso calcolati al medesimo tasso di cui alla precedente lett. b., alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento. L'importo a carico della PAT è ad ogni modo riconosciuto fino al raggiungimento di un limite di tasso fisso a cui attualizzare gli interessi pari al 3,8% ("**CAP**").
  - d. Aggiornamento del CAP - A partire dal semestre successivo all'attuazione delle misure di cui DGP n. [●]/2024 il CAP verrà aggiornato ogni primo giorno lavorativo del semestre solare in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 anni) identificato come dato puntuale dell'ultimo giorno lavorativo del semestre solare precedente, sommando la differenza pari all'incremento o al decremento dell'IRS a 5 anni qualora superiore a 25 punti base rispetto a quello medio rilevato dal 1° dicembre al 31 dicembre 2024.
  - e. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi attualizzati a favore della Banca avverrà in una unica soluzione anticipatamente, contestualmente all'erogazione del mutuo a favore del condominio.
  - f. Forme di tutela - Al fine di promuovere la bancabilità dell'operazione, nel contratto di mutuo la Banca potrà prevedere l'impegno del condominio a vincolare (tramite conto vincolato, conto pignato o altre forme di tutela) il contributo della PAT ex DGP n. [●]/2024 a proprio favore. Tali forme di tutela verranno automaticamente meno una volta rimborsato integralmente il mutuo contratto ovvero a compensazione della quota capitale residua.
  - g. Clausole espresse - Il contratto di mutuo dovrà risultare coerente con le disposizioni della DGP n. [●]/2024 e, in particolare, prevedere quanto segue:

- i. Obblighi relativi al mutuo: *“Il mutuo deve essere mantenuto per tutta la durata prevista”*;
- ii. Altri obblighi: *“Tempestiva comunicazione all’organismo istruttore della PAT di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo PAT o ai fini del mantenimento dello stesso”*;
- iii. Dinieghi e revoche: *“L’eventuale mancato rispetto del vincolo previsto dal sub. i.) comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine”*.

#### **Art. 4 - Istruttoria domande di mutuo**

1. Le domande di contributo in conto interessi per i mutui concessi dalla Banca per il finanziamento della riqualificazione energetica sono presentate dal condominio alla PAT secondo quanto previsto dalla DGP n. [●]/2024.
2. La Banca effettua in piena autonomia l'istruttoria della domanda di mutuo e, anche tenendo conto delle favorevoli misure adottate dalla PAT a favore dello strumento, delibera insindacabilmente circa l'accoglimento o meno della stessa e sul tasso.

#### **Art. 5. - Procedura per l'adesione alla Convenzione**

1. Le Banche che intendono aderire all'iniziativa di sostegno alla riqualificazione energetica dei condomini nei termini ed alle condizioni proposte dalla PAT dovranno trasmettere al Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale ed a Cassa del trentino S.p.A. la presa d'atto ed adesione alla Convenzione secondo lo schema di modulo allegato alla presente alla lett. A.).
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma precedente.
3. La Banca può aderire alla Convenzione anche una volta operativa la misura della DGP n. [●]/2024 e sino al termine dell'iniziativa agevolativa.

#### **Art. 6 - Diritto di recesso**

1. La Banca può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione al Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale e Cassa del Trentino S.p.A. con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

#### **Art. 7 – Durata impegni assunti dalla Banche**

1. Gli impegni assunti dalle Banche con la presente convenzione avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.

#### **Art. 8. Eventuale adeguamento del CAP**

1. Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione dell'adesione delle banche alla Convenzione, nel rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale l'elenco aggiornato delle Banche aderenti, nonché nell'analisi delle esigenze di aggiornamento del CAP e/o di eventuale integrazione della Convenzione.
2. Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dalle Banche, elabora e trasmette alla Provincia un breve Report annuale che - in forma anonima - riporterà l'elenco delle domande presentate alle Banche, quelle ammesse, con indicazione dell'importo erogato con la relativa data, del tasso d'interesse fisso

applicato e l'ammontare complessivo degli interessi attualizzati. A tal fine la Banche si impegnano a fornire entro il 15 dicembre di ciascun anno a Cassa del Trentino S.p.A. le necessarie informazioni.

3. Eventuali esigenze di natura strettamente tecnico – finanziaria che emergeranno nel corso dell'attuazione della presente Convenzione potranno essere indirizzate dalle Banche a Cassa del Trentino S.p.A. che, dopo adeguata istruttoria, informerà la Provincia e proporrà alla stessa possibili soluzioni operative.

## Allegato 3 - MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

*Su carta intestata della Banca aderente*

Spett.le  
**Provincia autonoma di Trento**  
Dipartimento urbanistica, energia,  
catasto, tavolare e coesione territoriale  
[dip.urbanistica@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.urbanistica@pec.provincia.tn.it)

e, p.c.,  
Cassa del Trentino S.p.A.  
[cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it)

**OGGETTO: Convenzione per l'attuazione dell'art. 14 bis nella Legge Provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 introdotto con l'art. 71 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 concernente misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino (DGP n. [●]/2024). RICHIESTA ADESIONE.**

---

La scrivente [●], preso atto della normativa richiamata in oggetto e della DGP [●]/2024, nel condividerne le finalità ed i contenuti al fine di promuovere gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini, ha il piacere di comunicare l'adesione alla Convenzione secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 della DGP [●]/2024.

Il referente interno per le informazioni sulla Convenzione è il sig. [●], tel. [●] e mail [●].

Cordiali saluti.

Luogo e data, .....

Timbro e firma

---